



**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
PEDEMONTANA SOCIALE**

BANDO DI CONCORSO GENERALE

(Legge regionale 8 agosto 2001 n° 24, Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP approvato con delibera di C.C. n° 63 del 21/10/2010)

Il presente bando è indetto per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER PARMA, Comune, Provincia, ecc...) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di Sala Baganza (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 8 agosto 2001 n° 24 e del vigente Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP, con atto D.G. N.74 del 31/03/2011 dell'Azienda Pedemontana Sociale, viene indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria di assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Sala Baganza, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa, per i programmi di mobilità e la predisposizione delle graduatorie speciali come definite al punto 6 del presente bando.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda all'Azienda Pedemontana Sociale – ambito comunale di Sala Baganza, su apposito modulo, entro e non oltre il giorno 12 Maggio 2011 secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per l'invio della domanda è prorogato di 30 giorni.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art.15 della Legge Regionale 24/2001, della deliberazione del C.R. n° 327 del 12/2/2002 come modificata dalla deliberazione del C.R. n° 395 del 30/7/2002, della deliberazione di G.R. n° 468 dell'11/4/2007 e dal comma 1 lett.d) dell'art. 27 della L. 30/7/2002 n° 189, possono partecipare al concorso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il cittadino straniero:
 - residente in Italia, titolare di carta di soggiorno;
 - regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
 - titolare di permesso di soggiorno umanitario ai sensi del D.lgs n° 251 del 19/11/2007 e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

E' richiesto uno dei seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica nell'ambito territoriale del Comune di Sala Baganza (PR);
- B.2) attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune di Sala Baganza (PR). Per attività lavorativa principale, si intende l'attività predominante alla quale vengono dedicati almeno due terzi del tempo di lavoro complessivo, e dalla quale vengono ricavati almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale;
- B.3) attività lavorativa da svolgere presso nuovi insediamenti produttivi o di servizio nell'ambito territoriale del Comune di Sala Baganza (PR);
- B.4) attività lavorativa svolta all'estero. In tal caso, è ammessa la partecipazione nel Comune in cui il richiedente risulta iscritto come AIRE.

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

- C.1) il nucleo avente diritto non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio ubicato nell'ambito provinciale, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1, calcolata nell'ambito comunale suddetto, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore;
- C.2) fatto salvo quanto previsto al punto c.1), il nucleo avente diritto non deve essere titolare, anche pro quota, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe 1 del Comune di Sala Baganza, considerando la zona censuaria più bassa. Qualora sia inesistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore.
- C.3) nei casi di cui alle lett. c.1 e c.2, la rendita catastale complessiva rivalutata è elevata a 5 volte la tariffa, qualora la titolarità di un diritto reale da parte del richiedente si riferisca all'immobile assegnato alla controparte in sede di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

- D.1) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi pubblici;
- D.2) assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, il cui valore non superi i seguenti limiti:

- E.1) **Il Valore I.S.E. non deve superare € 34.308,60.** Il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore ad € 35.000,00 al lordo della franchigia pari ad € 15.493,71 prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D.Lgs 130/2000;
 - E.1.2) Il patrimonio mobiliare del nucleo, in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore all'66%, deve essere aumentato del 30% risultando così € 45.500,00;
 - E.2) **Il Valore I.S.E.E. del nucleo richiedente non deve superare € 17.154,30;**
 - E.2.1) Per i nuclei familiari monoreddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%;
 - E.2.2) Per i nuclei familiari con reddito da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ad anni 65, il valore ISEE del nucleo familiare è diminuito del 20%;
 - E.2.3) Per i nuclei con presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione il valore ISEE del nucleo familiare è ridotto del 20%.
- Le sopraindicate condizioni E.2.1, E.2.2 ed E.2.3 non sono tra loro cumulabili.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare indicati nella domanda.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere fino al momento dell'assegnazione.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art.24 della L. R. 8 Agosto 2001 n°24 :

- per nucleo avente diritto si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legato da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del

Modello PSA3-C Ed 3 Rev. 1 del 05.11.2007

nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

- i minori in affidò all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), sono da riferirsi ai soli soggetti specificati nella relativa istanza, qualora questa individui come soggetti interessati all'accesso solamente uno o parte dei componenti il nucleo originario.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall'ACER di PARMA per conto dell'Azienda Pedemontana Sociale ambito comunale di Sala Baganza e presentate a partire dal giorno **12 Aprile 2011** con scadenza il giorno **12 Maggio 2011**.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e dal vigente Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001 composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo, che devono contenere: i dati anagrafici, partecipazione alla dichiarazione (con indicazione se trattasi del dichiarante, del coniuge, del figlio minore, etc.), attività lavorativa, situazione reddituale, situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare), salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 5 del Regolamento per le assegnazioni di alloggi di ERP

A Condizioni oggettive:	
A-1	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:
A-1.1	Sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni:
A-1.2	Sistemazione in spazi procurati a titolo precario dall'Ente Locale o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994.n. 7:
A-1.3	Coabitazione in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, ivi residenti:
A-1.4	Abitazione in alloggio sovraffollato: ☐ due persone residenti in alloggio composto da un unico vano ☐ tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58.50 ☐ quattro persone ed oltre residenti in alloggio di superficie inferiore a mq.58,50 ☐ cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78 ☐ sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie fino a mq. 78 ☐ sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,001 e mq.90 ☐ otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq. 90
La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.	
A-1.5	Abitazione in alloggio: ☐ in condizioni di antigienicità da certificarsi da parte dell'Autorità competente ☐ privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Autorità competente
A-1.6	Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatore di deficit motorio cronico permanente
A-2	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente Pubblico, oppure abbiano un reddito mensile pro-capite, detratti i costi di locazione, inferiore al minimo vitale stabilito annualmente dal Comune, oppure dalle cooperative sociali iscritte nello apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994. n.7. Il punteggio attribuibile é il seguente:
A-2.1	in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando:
A-2.2	per le scadenze successive:
Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del provvedimento esecutivo di rilascio.	
A-3	Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'Ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con L.R. 4 febbraio 1994, n.7:
Per tale condizione non è richiesta la sussistenza da almeno un anno dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risultare da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.	
A-4	Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando:
Le condizioni A-1.1, A-1.2), A-2). A-3) e A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3). A-1.4) e A-1.5).	

